

(N. 1706)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **RICCIO** e **ADINOLFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1951

Ammissione dei vice-pretori con funzioni di uditori,  
ai concorsi per aggiunto giudiziario.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge di iniziativa del deputato Rescigno del 29 aprile 1950, n. 210, furono ammessi agli esami per aggiunto giudiziario gli incaricati di funzioni giudiziarie a suo tempo entrati in Magistratura in seguito al concorso per titoli di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, esentandoli da ogni limite di età.

Sono note le vicende che subì detta legge Rescigno, che fu rinviata al Parlamento dal Presidente della Repubblica per il rilevato contrasto con l'articolo 106 della Costituzione; in seguito a che il Parlamento eliminò dal beneficio i vice-pretori onorari in funzione di uditori ai quali anche il disegno di legge Rescigno aveva esteso il beneficio.

Senonchè, nel procedere a tale esclusione, non si tenne conto che vi erano alcuni vice-pretori con funzioni di uditori, i quali avevano partecipato allo stesso concorso a cui avevano preso parte gli incaricati in base al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, che erano risultati vincitori, ed erano stati anche nominati, ma non si avvalsero della nomina, per aver superato i limiti di età di cui all'ar-

ticolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946; essi tuttavia continuarono a prestare e tuttora prestano l'opera di vice-pretori in funzione di uditori. Era giusto e logico che, una volta eliminato il detto limite di età, la rinunzia ad avvalersi della conseguente nomina, così espressamente motivata, veniva a mancare di base, onde, essendo pur sempre vincitori del concorso ed avendo a suo tempo ottenuta la nomina e poi comunque continuato ad esercitare funzioni giudiziarie (e per giunta per un periodo maggiore degli altri incaricati) dovevano pur essi essere ammessi al concorso per aggiunto. In tali sensi, la stessa Commissione di giustizia, a mezzo del relatore Azara, aveva proposto emendamento, ed altro analogo ne propose in Aula il senatore Riccio quando si trattò di approvare, per la seconda volta, la legge Rescigno, dopo il rinvio del Presidente della Repubblica e dopo che la Camera aveva provveduto alla predetta modifica. Ma la opportunità di non far rinviare alla Camera una legge che aveva subito già un corso così movimentato, fece tornare la Commissione sui propri passi e indusse anche il senatore Riccio a ritirare l'emendamento

con la espressa riserva di presentare in seguito analoga proposta.

Nè in occasione poi della legge sull'aumento dei ruoli organici della Magistratura, e di quella sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni, si ritenne di poter includere un emendamento, che ovviasse all'inconveniente sopra lamentato, in quanto non pertinente strettamente all'oggetto delle leggi stesse. Però, durante la discussione di questa seconda legge, tanto il relatore onorevole De Pietro quanto il Ministro onorevole Piccioni (vedi « Atti » del Senato. Resoconto seduta del 13 aprile 1941) dichiararono giusta e umana la proposta di emendamento presentata in quella sede dai senatori Adinolfi e Riccio, aggiungendo però che essa doveva trovar posto in altra sede o con provvedimento a parte.

Questi i precedenti che inducono a presentare all'esame del Senato il presente disegno di legge.

Invero questi vice-pretori onorari con funzioni di uditori fecero a suo tempo quel preciso concorso che hanno fatto e superato gli incaricati, e hanno, perciò, con essi una posizione

di parità, e se vi fu rinuncia, questa era stata espressamente condizionata al fatto che in quell'epoca avevano già superato o stavano per superare l'età di 40 anni che la legge imponeva, come limite, per la presentazione all'esame di promovibilità e per la nomina definitiva che ne conseguiva. Essi avevano già allora 38-39 o 40 anni e perciò non ritennero di poter accettare, sotto tale condizione di futura sicura esclusione, la nomina; ma ciò non toglie che si sottoposero a quel concorso e risultarono vincitori. Susseguentemente la legge eliminò questo limite di età, onde quella rinuncia viene a mancare di base, tanto più se si badi che la stessa non li ha posti fuori della Magistratura, giacchè essi hanno continuato ad esplicare quei compiti che erano stati loro commessi, funzioni e compiti identici a quelli espletati dagli altri, anzi di più lunga durata. Quindi, non si vede perchè non debba essere usato loro lo stesso trattamento fatto agli incaricati di funzioni giudiziarie. Tali considerazioni e i suddetti precedenti ci fanno sicuri che darete la vostra approvazione al presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I vice-pretori onorari con incarichi di supplenza di uditori, i quali, dopo avere superato il concorso per il conferimento della nomina ad incaricati di funzioni giudiziarie a norma del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352 e dopo di avere ottenuta la nomina medesima con decreti ministeriali regolar-

mente registrati e pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » — non si siano avvalsi di essa per avere superato i limiti di età di cui all'articolo 4 del decreto stesso, ed abbiano, invece, continuato ad esercitare le funzioni di supplenza di cui al secondo comma, articolo 32, vigente Ordinamento giudiziario, sono, a tutti gli effetti di legge, parificati agli incaricati di funzioni giudiziarie di cui al menzionato decreto legislativo luogotenenziale n. 352 del 1946 modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 210, specie relativamente all'ammissione ai prossimi concorsi per aggiunto giudiziario.